

## Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

23 giugno 2020

Ai sensi dell' Art. 35, c. 3 del D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati in questa sezione le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati, nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti. In particolare viene stabilito che le pubbliche amministrazioni pubblichino sul sito istituzionale i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti ai sensi degli articoli 43,71 e 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dei predetti adempimenti, per quanto riguarda la Camera di Commercio di Rieti, sono responsabili i responsabili dei singoli Uffici: si veda a questo proposito il seguente link

### Decertificazione nei rapporti con la Pubblica amministrazione

Il 1° gennaio 2012 è entrato in vigore l'articolo 15 comma 1 della Legge 183/2011 che ha modificato alcune norme in materia di certificati contenute nel DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Le modifiche introdotte, definite come "decertificazione", hanno lo scopo di evitare ad imprese e cittadini di dover richiedere a PA certificati da consegnare ad altre PA o privati gestori di pubblici servizi: in tutti i rapporti con le PA e i gestori di pubblici servizi i certificati sono infatti sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.

Per quanto riguarda la Camera di Commercio di Rieti, i moduli di dichiarazione sostitutiva sono pubblicati nella sezione Modulistica raggiungibile al seguente link <http://www.ri.camcom.it/P42A0C528S193/P42A0C0S145/Modulistica.html> in corrispondenza dei servizi di interesse.

### Rilascio di certificati da parte delle PA

Le PA possono rilasciare certificati solo se questi devono essere prodotti a soggetti privati (ad es. banche, imprese, ecc.).

Sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Le PA ed i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere ed accettare i certificati rilasciati da altre PA perché ciò comporta la violazione dei doveri d'ufficio (cfr. articolo 74 co. 2 del D.P.R. 445/2000).

### Attività di controllo delle PA

La legge 183/2011 ha anche disciplinato le modalità con le quali le PA verificano presso le PA titolari dei dati il contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Per adempiere alle nuove norme il sistema delle Camere di Commercio ha creato il portale VerifichePA - Il servizio per la verifica dell'autocertificazione d'impresa, raggiungibile al link <https://verifichepa.infocamere.it/vepa/> che consente a tutte le PA di controllare direttamente ed in tempo reale la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone relativamente ai dati contenuti nel Registro Imprese.

#### Stop al rilascio dei certificati camerali con dicitura antimafia

Dal 13 febbraio 2013, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 218/2012, che ha abrogato il DPR 252/1998 e ha modificato il D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), la Camera di Commercio non può più, in alcun caso, rilasciare certificati camerali con dicitura antimafia, né ai privati né alle pubbliche amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi precedenti. A tal proposito, è stato chiarito dal competente ministero che, pur in assenza dell'attivazione della "Banca dati unica nazionale della documentazione antimafia" le "Amministrazioni richiedenti dovranno richiedere la documentazione antimafia direttamente alle Prefetture competenti ai sensi degli articoli 87, commi 1 e 2, e 90, commi 1 e 2 del Codice" e non più agli uffici del registro delle imprese, secondo quanto previsto dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252".